



**COMUNE DI SAN VERO MILIS**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

**Via Eleonora D'arborea 5**

**09070 San Vero Milis**



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**SERVIZIO IDRICO**

☎ 0783/53323 - 📠 53665

Cod. Fisc./P.I. 00068380955 -

e.mail: [tributi@comune.sanveromilis.or.it](mailto:tributi@comune.sanveromilis.or.it)

Pag. 1 di 14

## INDICE

Art. 1 - Premessa.....	3
Art. 2 - Criteri e limiti della distribuzione.....	3
Art. 3 - Norme per le forniture .....	3
Art. 4 - Sistema di distribuzione dell'acqua .....	3
Art. 5 - Allacciamento alla rete di distribuzione .....	4
Art. 6 - Norme per l'esecuzione delle prese .....	4
Art. 7 - Ampliamenti della rete di distribuzione.....	4
Art. 8 - Allacciamenti particolari .....	5
Art. 9 - Proprieta' delle condotte e delle prese .....	5
Art. 10 - Responsabilita' dell'utente sull'uso e conservazione.....	5
della derivazione di presa .....	5
Art. 11 - Apparecchi di misura.....	6
Art. 12 - Quota fissa - rilievo dei consumi .....	7
Art. 13 - Contratto di fornitura - durata e disdetta.....	7
Art. 14 - Tariffe di vendita e diritti fissi .....	8
Art. 15 - Pagamenti.....	8
Art. 16 - Usi dell'acqua.....	9
Art. 17 - Impianti per uso pubblico comunale.....	9
Art.18 - Bocche antincendio private .....	10
Art. 19 - Impianti interni.....	10
Art. 20 - Controlli.....	12
Art. 21 - Infrazioni .....	12
Art. 22 - Identificazione dei dipendenti.....	12
Art. 23 - Validita del regolamento.....	12
Art. 24 - Contestazioni giudiziarie .....	13
Art. 25 - Cessazione effetti norme e discipline precedenti eventualmente contrarie.....	13

### **Art. 1 - Premessa**

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di San Vero Milis è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

Il Comune ha la gestione diretta del servizio.

### **Art. 2 - Criteri e limiti della distribuzione**

Nelle strade e nelle piazze già canalizzate il Comune distribuisce l'acqua per uso domestico (civile-abitativo) nei limiti della potenzialità degli impianti, a chiunque ne faccia richiesta scritta, purché dimostri di essere in regola con le disposizioni di legge in materia urbanistica e dietro pagamento dei diritti.

E' in facoltà dell'Amministrazione concedere l'acqua anche per usi diversi da quelli domestici nei limiti suindicati e sempreché non risultino pregiudicati gli stessi usi domestici. Sono in tutti i casi escluse le concessioni per usi irrigui.

Il Comune potrà, altresì, accogliere eventuali domande di allaccio concernenti costruzioni prospicienti strade non ancora servite di rete interna, alle condizioni indicate al successivo Art.7.

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per danni che ne possano derivare.

### **Art. 3 - Norme per le forniture**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari o conduttori di stabili o di appartamenti singoli.

Ai condomini può essere concessa una utenza unica o tante quante sono gli appartamenti da servire.

### **Art. 4 - Sistema di distribuzione dell'acqua**

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche antincendio, o per il lavaggio delle fognature.

### **Art. 5 - Allacciamento alla rete di distribuzione**

La domanda di allacciamento alla rete di distribuzione acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

I lavori per la predisposizione delle prese di allaccio della tubazione principale dovranno essere eseguiti dal richiedente a sua cura e spese, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto concerne i tagli stradali e nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui ai disegni ed alle tabelle riportate all'allegato C.

Sarà compito del personale comunale procedere all'installazione ed al sigillo del contatore, al collegamento della utenza alla tubazione principale, alla verifica della regolarità e della perfetta esecuzione del lavoro.

Dopo tali verifiche l'utente potrà procedere al ricoprimento dei tubi ed al ripristino delle superfici.

Anche le successive modifiche all'allaccio idrico richieste dall'utente o dal proprietario del fondo o del fabbricato o imposte da ragioni tecniche (quali miglioramento del servizio o trasferimento dell'allaccio dalla vecchia alla nuova condotta), saranno a carico dell'utente.

### **Art. 6 - Norme per l'esecuzione delle prese**

Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione separata, con una presa di acqua distinta sul tubo principale. In casi particolari il Comune ha la facoltà di allacciare più fabbricati ad una stessa derivazione di presa.

Il diametro della tubazione di collegamento dalla condotta principale sino al contatore sarà determinato dal Comune in base alla tabella di cui all'allegato A- tenuto conto della quantità d'acqua richiesta e del diametro della tubazione stradale.

Qualunque lavoro di riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio posato su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito dal Comune direttamente o per mezzo di cottimisti da esso autorizzati.

Sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico, il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura agli utenti precedentemente allacciati.

A chiunque è fatto divieto di manomettere, spostare, modificare le derivazioni o parte di esse.

### **Art. 7 - Ampliamenti della rete di distribuzione**

La costruzione di nuove diramazioni della rete idrica richieste da singoli utenti o la realizzazione della rete idrica per le zone di espansione previste nello strumento Urbanistico richiesta dai lottizzanti deve essere eseguita a cura e spese dei richiedenti

in conformità alle disposizioni impartite dal Comune, tenute presenti le prescrizioni comunali e le previsioni del progetto generale della rete idrica.

### **Art. 8 - Allacciamenti particolari**

Gli allacci dalle condotte foranee degli acquedotti sono vietati in quanto la distribuzione lungo linea determina disturbi e disservizi nel trasporto dell'acqua ai serbatoi.

In via del tutto eccezionale, possono essere concessi allacci ad utenze di interesse pubblico quali scuole rurali, caserme, posti pubblici ed altre costruzioni adibite a pubblico servizio.

Per gli acquedotti è prevista la distribuzione lungo linea, le concessioni di allaccio potranno essere autorizzate sempreché sussistano le condizioni previste nel presente regolamento, con le stesse procedure previste dal comma precedente.

Tali utenze, ivi comprese quelle previste per insediamenti collettivi, lottizzazioni o condomini, fuori dal perimetro urbano, potranno essere attivate esclusivamente al limite dei manufatti previsti in progetto ove saranno installati i relativi contatori.

Tutte le utenze in parola dovranno essere munite di serbatoio per accumulo e disconnessione dalla rete di distribuzione privata, di capacità adeguata alla fornitura richiesta.

La realizzazione, manutenzione e gestione delle opere a valle del contatore saranno di esclusiva competenza delle singole lottizzazioni o condomini suindicati.

Sulle condotte prementi a qualsiasi acquedotto esse appartengano saranno, comunque, vietati gli allacci di qualsiasi tipo.

### **Art. 9 - Proprieta' delle condotte e delle prese**

Le condotte stradali e le derivazioni di presa fino al contatore anche se realizzati dagli utenti, sono di proprietà del Comune il quale ne curerà la manutenzione e gestione.

Gli impianti, le tubazioni, e le apparecchiature poste a valle del contatore sono invece di proprietà dell'utente che dovrà provvedere alla loro costruzione e manutenzione.

### **Art. 10 - Responsabilita' dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa**

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissione e da danneggiamento gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corra eventualmente lungo la sua proprietà.

L'utente è responsabile dei danni a lui imputabili, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare, egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo. Sono, pertanto, a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

### **Art. 11 - Apparecchi di misura**

I contatori sono forniti dall'utente.

Il tipo e calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato e comunque dovranno avere le caratteristiche richieste dal Comune.

L'utente ha l'obbligo di sostituire gli apparecchi di misura a semplice richiesta del Comune quando il Comune stesso lo ritenga opportuno; tutte le spese conseguenti alla sostituzione sono a carico dell'utente.

Gli apparecchi rimangono di proprietà degli utenti i quali ne sono i consegnatari e sono, pertanto, responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune e preferibilmente al limite della proprietà privata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al disegno allegato sotto la lettera C.

A monte del contatore sarà collocata una valvola a sfera sigillabile ed a valle un rubinetto di arresto munito di scarico, e valvola di ritegno.

Ove la pressione dell'acqua è tale da poter creare pericolo di rottura delle condotte interne e apparecchi di misura è obbligatoria l'installazione di un regolatore di pressione.

Il Comune ha la facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendo l'onere delle operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà obbligo di darne immediato avviso al Comune, affinché questi possa provvedere ad eliminarne ogni inconveniente.

#### **Art. 12 - Quota fissa - rilievo dei consumi**

E' prevista una quota fissa di accesso al servizio differenziata tra i residenti e residenti all'estero e i non residenti e le attività commerciali.

La lettura degli apparecchi di misura viene di regola eseguita ad intervalli trimestrali o semestrali o annuali.

Agli effetti della determinazione dei consumi da addebitare agli utenti, vengono presi in considerazione i mc. rilevati dalla lettura del contatore e trascurate le frazioni di mc.

Qualora, per responsabilità dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore (nonostante i sopralluoghi degli incaricati del Comune ed il successivo invito all'utente di comunicare le letture avvalendosi delle cartoline all'uopo rilasciate) e tale impossibilità si ripeta nel corso del periodo successivo, viene senz'altro disposta la sospensione dell'erogazione, la quale potrà essere ripristinata soltanto dopo effettuata la necessaria lettura.

Il Comune ha, comunque, la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

Qualora sia stata accertata dal Comune irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento.

Quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su propri accertamenti tecnici.

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiederne la verifica al Comune, eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia.

Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla legge metrica italiana, il contatore sarà ritenuto esatto e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi.

Nel caso contrario la rettifica dei consumi, agli effetti del pagamento, sarà limitata al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo la denuncia.

#### **Art. 13 - Contratto di fornitura - durata e disdetta**

La vendita dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti.

Il contratto avrà efficacia dalla data di effettiva installazione del contatore, se trattasi di nuova utenza, o dal giorno del ripristino del collegamento se trattasi di riattivazione di utenza.

Il contratto avrà la durata massima di un anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per ugual periodo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'utente da farsi almeno un mese prima.

Tuttavia il contratto cessa anche quando non vi sia disdetta qualora altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa concessione, ed occupino di fatto l'abitazione servita.

Per fare tale disdetta l'utente deve servirsi degli appositi moduli da restituire all'Amministrazione debitamente compilati.

Nel caso di trapasso di proprietà dei locali, o di trasferimento dell'azienda o di attività commerciale il subentrante, nello stipulare il contratto di utenza, deve assumere per sé gli obblighi dell'utente cessante.

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo qualora, in forza di accordi tra il Comune e gli altri Enti esercenti la distribuzione dell'acqua si rendesse necessario il trasferimento della sua utenza ad altri Enti.

Imposte, tasse, sovrapprezzi od altro gravanti sul contratto di fornitura dell'acqua sono a carico dell'utente.

#### **Art. 14 - Tariffe di vendita e diritti fissi**

I prezzi indicati nella tariffa in vigore rappresentano il corrispettivo delle prestazioni del Comune.

A questo sono da aggiungere le imposte e le tasse.

Nel corso del contratto di fornitura, le tariffe potranno variare sia nella forma che nella sostanza per disposizioni di legge o provvedimenti dei Comitati Interministeriale e Provinciale prezzi e il Comune e l'utente sono impegnati ad accettarli per tutta la durata del contratto.

L'utente è tenuto, inoltre, a pagare i diritti fissi per la riapertura delle prese, installazione e riapertura dei contatori e per i sopralluoghi agli impianti fatti dal Comune su richiesta dell'utente o provocati dallo stesso.

#### **Art. 15 - Pagamenti**

La riscossione dei corrispettivi, imposte e tasse relative alle forniture avverrà mediante versamento diretto su apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria Comunale.

Le fatture, oltre all'ammontare della quota fissa e dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprende gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.

Contemporaneamente ai corrispettivi per i consumi idrici verranno riscossi i diritti per i servizi di fognatura e di depurazione secondo le tariffe vigenti.

Il pagamento deve essere fatto integralmente e per contanti entro i termini fissati sulla fattura.

Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto; le eventuali rettifiche in più o in meno saranno fatte dal Comune con separato avviso o mediante conguaglio nell'avviso successivo.

In caso di morosità il Comune, potrà, senz'altro avviso, sospendere la fornitura, salvo il diritto di farsi pagare quanto è dovuto dall'utente.

Le forniture sospese per morosità non potranno essere riattivate se prima l'utente non avrà pagato il suo debito per bollette scadute maggiorate degli interessi per il ritardato pagamento e non risulteranno anticipate le spese di riattivazione secondo la tariffa in vigore.

La richiesta di riapertura si presume nell'interesse dell'utente moroso quando venga proposta dal coniuge o da un parente od affine sino al quarto grado dell'utente predetto o da un suo convivente.

Gli interessi di mora saranno calcolati in misura pari a quello addobbitato all'Ente dal proprio Tesoriere sul massimo scoperto.

#### **Art. 16 - Usi dell'acqua**

L'acqua viene di norma concessa per uso domestico. E' facoltà del Comune di concederla anche per altri usi.

E' tuttavia vietata l'utilizzazione dell'acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura se questa risale a data posteriore, salvo il diritto di sospensione della fornitura o di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

E' vietato all'utente di cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dal Comune senza autorizzazione scritta.

E' vietato utilizzare l'acqua per uso irriguo.

#### **Art. 17 - Impianti per uso pubblico comunale**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

a) le fontanelle pubbliche;

- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- d) le bocche da incendio installate sul suolo pubblico;
- e) i locali adibiti ad uso di pubblici servizi comunali quali uffici Comunali, Scuole, asili, ricoveri, orfanotrofi, ambulatori ecc.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita a cura e spese del Comune.

Per gli usi di cui alla lettera d) l'erogazione è a deflusso libero, senza misurazione, secondo le modalità di cui all'art.19 del presente Regolamento.

E' fatto divieto di prelevare acqua: dalle fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli domestici; dalle bocche di innaffiamento di strade, di giardini pubblici e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b), c).

#### **Art.18 - Bocche antincendio private**

In seguito ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazione diverse da quelle di spegnimento incendi .

Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dal Comune e i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione al Comune entro 24 ore affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli.

Il Comune non assume nessuna responsabilità circa la efficacia delle bocche antincendio al momento dell'uso.

Il corrispettivo per l'uso di bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, dalle tariffe in vigore.

#### **Art. 19 - Impianti interni**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Negli impianti interni l'utente dovrà inoltre osservare le seguenti precauzioni:

1) - Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad 0,50 cm dal piano terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

2) - Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

3) - Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.

4) - Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico.

Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.

5) - E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

6) - E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi di impianto di pompaggio devono essere sottoposti alla approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle nel tempo prescrittogli.

In caso di inadempienza da parte dell'utente il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.

Il Comune inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

#### **Art. 20 - Controlli**

Il Comune ha sempre il diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

#### **Art. 21 - Infrazioni**

Le infrazioni dell'utente alle norme del presente Regolamento, che vengano verbalizzate da un dipendente del Comune danno diritto al Comune di sospendere l'erogazione senza altro avviso, salvo il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti occorsi per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

#### **Art. 22 - Identificazione dei dipendenti**

I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che debbono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

#### **Art. 23 - Validità del regolamento**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di avere copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo previo pagamento delle relative spese di stampa.

#### **Art. 24 - Contestazioni giudiziarie**

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative alla fornitura idrica, alla applicazione del presente regolamento e delle tariffe, è quello di Oristano.

#### **Art. 25 - Cessazione effetti norme e discipline precedenti eventualmente contrarie**

Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme disciplinanti la distribuzione dell'acqua.

COMUNE DI SAN VERO MILIS  
(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via E. d'Arborea, 5 - 09070 San Vero Milis  
C.F. / n. I.V.A. 00069380955

Tel. 0785 - 63323  
Fax 0785 - 63905

TABELLA CONTATORI E TUBI

ALLEGATO A

Tabella A

N. Appartamenti o utenze	Consumo trimestrale medio mc	Contatore calibro		Tubazione diramazione pollici	Ø di in	NOTE
A	B	C		D		E
		mm	Pollici			
Da 1 a 2	fino a 90	15.00	½	1"		
da 2 a 4	da 91 a 190	20.00	¾	1" ¼		
da 4 a 9	da 191 a 500	25.00	1"	1" ½		condominiali, comunita o industriali
da 9 a 30	da 501 a 2000	40.00	1" ½	2"		"
da 30 a 60	da 2001 a 4000	50.00	2"	2" ½		"